La sospensione del procedimento di espropriazione della "prima casa": illegittimità costituzionale?

L'art. 13, 14 co., del D.L. n. 183/2020, c.d. "***Milleproroghe***", con esplicito rinvio alla precedente disposizione in materia –segnatamente l'art. 54*ter*, comma 1, del decreto "*Cura Italia*"– ha ulteriormente prorogato, **sino al 30 giugno 2021**, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare avente ad oggetto la "*prima casa*" del debitore esecutato.

È opportuno ricordare che già l'art. 54*ter* del *Cura Italia*, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da covid_19, aveva previsto la sospensione per sei mesi (fino al 31 ottobre 2020) delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.

In seguito, con l'entrata in vigore *Decreto Ristori* tale termine veniva prorogato sino allo scorso 31 dicembre.

Chiaramente esulavano –così come lo è attualmente– dalla portata applicativa delle norme in questione le abitazioni che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, fossero state oggetto di aggiudicazione.

Ad ogni modo, logici corollari di tali provvedimenti appaio le incidenze negative tanto dal punto di vista processuale e sulle attività di impulso degli atti esecutivi, che per il settore del recupero crediti ed, in particolare, delle esecuzioni immobiliari. Difatti, durante il periodo di sospensione, vi è l'impossibilità di procedere alle operazioni di stima del compendio staggito**,** alla liberazione dell'immobile, nonché alla vendita dell'immobile pignorato**.**

La materia, tuttavia, non è sfuggita alla cognizione di taluni giudici di merito, i quali sollevando la questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento, c.d. "incidente processuale", restano in attesa di ottenere una decisione della Corte Costituzionale circa l'apparente contrasto della medesima materia con la nostra Costituzione.

A tal proposito, di recente, il **Tribunale di Rovigo**, nell'ambito di un procedimento esecutivo in cui era stata disposta l'espropriazione immobiliare nei confronti del debitore, ritenuto che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, con **ordinanza del 15.01.2021** (sulla *cui* effettiva portata s*i* rinvia ad un'attenta disamina del provvedimento), ha disposto la sospensione del processo, ordinando la trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla Consulta.

Invero, i rilevi che hanno indotto il giudice *a quo* a ritenere la questione rilevante e decisiva per poter giudicare la controversia vertono sommariamente sulla violazione **a)** della libertà di iniziativa economica privata ex art 41 Cost.; **b)** delle ablazioni reali ex art. 42 Cost, III co.; **c)** della tutela del risparmio ex art. 47 Cost., **d)** del diritto alla ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 111 Cost. e tutelato anche dall'art. 6 CEDU, il cui rispetto è dovuto *ex* art. 117 Cost.

In estrema sintesi, la formulazione dell'art. 54*ter* rende difficoltoso, e quindi infattibile, discernere le posizioni debitorie aggravate dalla pandemia, da quelle non correlate.

Parimenti, presso il **Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto** (ord. del 13.01.2021) è stata ritenuta rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, comma 2, 24, co.1, 47, co. 2, 111, co. 2, e 117, co. 2, Cost.

Al riguardo, per quanto qui rileva, secondo il G.E designato deve "*escludere che l'art. 54-ter abbia limitato il diritto del creditore di agire in executivis per la tutela della salute individuale e pubblica, ovvero per tutelare le esigenze abitative dei debitori*". La disposizione, anziché essere posta a presidio di interessi collettivi o individuali di rango primario, si piega a logiche assistenzialiste, come si ricava anche dal fatto che "*non opera alcuna distinzione tra pignoramenti anteriori e successivi allo stato di emergenza, […] con la conseguenza che la sospensione è totalmente sganciata dall'accertamento di una qualunque correlazione tra la pandemia e l'espropriazione.*" Del resto, la disposizione non consente al Giudice di verificare le condizioni soggettive del creditore e del debitore, dovendo la sospensione applicarsi a prescindere dalle esigenze del primo e della capacità reddituale del secondo.

Di conseguenza "*l'intervento normativo colpisce indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalla relativa fascia di reddito, e dunque finanche coloro che magari l'abitazione principale neanche se la possono permettere e che per i quali il mancato (o anche solo ritardato) recupero coattivo del credito possa essere fonte di pregiudizi non meno rilevanti rispetto a quello subito dall'esecutato che con il suo inadempimento ha provocato l'altrui legittima richiesta di tutela esecutiva al potere statuale*".

Seguendo tale linea interpretativa, secondo il Tribunale siciliano "*l'intervento normativo colpisce indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalla relativa fascia di reddito, e dunque finanche coloro che magari l'abitazione principale neanche se la possono permettere e che per i quali il mancato (o anche solo ritardato) recupero coattivo del credito possa essere fonte di pregiudizi non meno rilevanti rispetto a quello subito dall'esecutato che con il suo inadempimento ha provocato l'altrui legittima richiesta di tutela esecutiva al potere statuale*".

In altre parole, dalla lettura combinata dei due provvedimenti, è facile dedurre che la novità della legislazione adottata abbia portato con sé una serie di criticità: se da un lato debba assicurarsi una tutela (cautelare e rinforzata) nei confronti del debitore, dall'altro vi è il manifesto arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il diritto del creditore ad essere soddisfatto.

L'effetto è, dunque, una stasi processuale vincolante per il singolo giudice.

Auspichiamo che, nelle prossime settimane, i diversi Fori Italiani possano fare chiarezza sulla questione e fornire una interpretazione univoca in punto di applicazione della disciplina in esame, anche rispetto all'intervento dirimente della Consulta.

Avv. Salvatore Boffola

LEGAL IN LAB, BARI

Of Counsel